



Sede: Via Argine, 1085, 80147 Napoli; Tel. +39-081-5964977 / +39-081-5966006
Fax +39-081-5965291;
E-mail: istituto.sede@ispaam.cnr.it; www.ispaam.cnr.it
Pec: protocollo.ispaam@pec.cnr.it

Unità Organizzativa di Supporto Traversa La Crucca, 3 - Loc. Baldinca, 07040 - Li Punti, Sassari
Tel. +39-079-2841601; +39-079-2841602; Fax +39-079-2841699
E-mail: istituto.sezione@ispaam.cnr.it



DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: Fornitura di un PCBA_CE-HV SUPPLY progetto “Agroalimentare e Ricerca -Farm-level interventions supporting dairy industry innovation” (FARM-INN) “PROG. AGER 2 - RIF. 2017-1130” - GAE P0000188 - CUP B61G18000430007 CIG ZDB29F6073

Il Direttore f.f

VISTO il D.Lgs. n. 127 del 4 giugno 2003, recante il “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”.

VISTO il D.Lgs. n. 213 del 31 dicembre 2009, recante “Riordino degli Enti di Ricerca” in attuazione della L. n. 165 del 27 settembre 2007.

VISTO lo Statuto del C.N.R. emanato con provvedimento del Presidente n. 93 del 19 luglio 2018, ed entrato in vigore in data 1° agosto 2018;

VISTO il provvedimento n. 007/2019 del Presidente del C.N.R. con cui il Dott. Andrea Scaloni è stato nominato Direttore facente funzioni dell’Istituto per il Sistema Produzione Animale in Ambiente Mediterraneo (ISPAAM) di Napoli (Prot n. 0005971/2019 del 28/01/2019);

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato dal Presidente con provvedimento n. 14 in data 18/02/2019 – (Prot. n. 0012030/2019 del 18/02/2019) entrato in vigore a far data dal 01/03/2019.

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del CNR, emanato con decreto del Presidente prot. 25034 in data 04 maggio 2005 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005 ed in particolare l’art. 59 titolato “*Decisione di contrattare*”, Parte II Titolo I – che disciplina l’attività contrattuale.

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE”, ed in particolare l’art. 36 titolato “contratti sotto soglia” e l’Art. 42 sul conflitto di interesse.

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013, n. 62) in particolare l’art.6 “comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse” e l’art. 7 “obbligo di astensione”.

VISTO il Codice di Comportamento del C.N.R. (Prot. 0068693/2017 del 24/10/2017).

VISTO il Patto di integrità per i contratti pubblici dell’Amministrazione di cui all’art. 1, comma 17, L. 6 novembre 2012, n. 190 (Prot. n. 0056483/2018 del 29/08/2018).

VISTA la L. 241/1990 «Nuove norme sul procedimento amministrativo» che stabilisce che “L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario” oltre che l’art. 30 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede tra l’altro che l’affidamento di forniture debba avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza oltre che di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.



VISTA la L. n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

VISTO il D.L. n. 52 del 07 maggio 2012, convertito in Legge n. 94 del 06 luglio 2012 recante «Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini» e il successivo D.L. n. 95 del 06 luglio 2012, convertito in Legge n. 135 del 07 agosto 2012 recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica».

VISTA la Legge 136 art. 3 del 13/8/10 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella Legge n. 217 del 17.12.2010, che introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche.

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (già AVCP).

VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, che sopprime l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e trasferisce i compiti e le funzioni all’Autorità nazionale anticorruzione.

VISTO il progetto “Agroalimentare e Ricerca -Farm-level interventions supporting dairy industry innovation” (FARM-INN) “PROG. AGER 2 - RIF. 2017-1130” CUP B61G18000430007

PRESO ATTO della richiesta d’acquisto del 30/09/2019 (*in allegato*) da parte della ricercatrice, Dott.ssa Chiara D’Ambrosio, di provvedere alla fornitura di un pezzo di ricambio necessario per il funzionamento dello spettrometro di massa QExactive Plus, in possesso dell’ISPAAM, di marca Thermo Fisher.

PRESO ATTO che, come dichiarato dalla ricercatrice, Dott.ssa Chiara D’Ambrosio, il prodotto in oggetto può essere fornito esclusivamente dalla stessa casa produttrice la Thermo Fisher Scientific SpA, come da dichiarazione di unicità prot .0001062 del 30-09-2019 (*in allegato*).

PRESO ATTO dell’offerta n. 21294447 del 23-09-2019, con le relative condizioni generali di vendita, prot 0001061 del 30-09-2019 della Thermo Fisher Scientific SpA con P.IVA 07817950152 (*in allegato*).

RITENUTO che si rende necessario acquisire tale prodotto per assicurare la continuità della sperimentazione e che risulta necessario per eseguire le attività di ricerca previste dal progetto “Agroalimentare e Ricerca -Farm-level interventions supporting dairy industry innovation” (FARM-INN) “PROG. AGER 2 - RIF. 2017-1130”, con le seguenti specifiche tecniche:

Q.tà	Prodotto	Marchio	Codice	Costo Stimato Unitario (Euro) IVA esclusa	Costo Stimato Complessivo (Euro) IVA esclusa
1	PCBA_CE-HV SUPPLY	Thermo Fisher	2104322	€ 8590,00	€ 8590,00

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire tale prodotto mediante affidamento diretto di cui all’art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. comma 2 lettera a) nel rispetto della massima concorrenzialità e nei limiti di importo stabiliti dagli artt. 35 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria della spesa prevista nella voce 13012 “Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari e nella voce 13017 “Altri beni e materiali di consumo” GAE P0000188 del PDG.

D E T E R M I N A

1. tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2 di stabilire che per la fornitura in oggetto è individuata, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) il C.T.E.R. Domenico Incarnato, il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo.

3. di approvare l’offerta n. 21294447 del 23-09-2019, con le relative condizioni generali di vendita, prot 0001061 del 30-09-2019 della Thermo Fisher Scientific SpA, Via Strada Rivoltana km 4 RODANO MI 20090 P.IVA/C.F. 07817950152 relativa alla fornitura di un PCBA_CE-HV SUPPLY.



4. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura in oggetto, alla Thermo Fisher Scientific SpA, Via Strada Rivoltana km 4 RODANO MI 20090 P.IVA/C.F. 0781795015.

5. di impegnare la spesa di € 8590,00 più IVA pari a € 1889,80 per un totale di € 10479,80 (diecimila quattrocento settanta nove/80) sulle seguenti voci

-13012 “Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari” € 6001,64 (2017) GAE P0000188 CUP B61G18000430007;

- 13017 “Altri beni e materiali di consumo” di cui:

€ 1427,31(2017) GAE P0000188 CUP B61G18000430007;

€ 812,92 (2018) GAE P0000188 CUP B61G18000430007;

€ 2237,93 (2018) GAE P0000188 CUP B61G18000430007.

6. di provvedere all’emissione della lettera d’ordine alla Società Thermo Fisher Scientific SpA, Via Strada Rivoltana km 4 RODANO MI 20090 P.IVA/C.F. 07817950152 tenendo conto dell’offerta 21294447 del 23-09-2019, con le relative condizioni generali di vendita, prot 0001061 del 30-09-2019.

7. Di dare inoltre atto che:

- è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURC online) numero Protocollo INPS_15964094 scadenza validità 12/10/2019;

- il pagamento verrà effettuato su presentazione di fattura, previa verifica dell'esatto adempimento della fornitura del prodotto, esclusivamente con le modalità di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, e previo espletamento con esito positivo delle verifiche di legge;

- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente Smart CIG: ZDB29F6073;

- il C.T.E.R Domenico Incarnato ha reso formale dichiarazione di insussistenza di motivi generanti incompatibilità con la procedura di che trattasi prot. 0001065 del 30/09/2019;

- la ricercatrice Dott.ssa Chiara D’Ambrosio ha reso formale dichiarazione di insussistenza di motivi generanti incompatibilità con la procedura di che trattasi prot.0001071 del 01/10/2019;

- il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata con modalità elettronica con l’attestazione dell’avvenuto assolvimento del bollo.

8. Di trasmettere copia della presente agli uffici competenti per successivi adempimenti.

DICHIARA

L’insussistenza del conflitto di interesse di cui all’art. 42 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i

Il Direttore f.f
Dott. Andrea Scaloni



Consiglio Nazionale delle Ricerche

ISTITUTO PER IL SISTEMA PRODUZIONE ANIMALE IN AMBIENTE MEDITERRANEO (ISPAAM)

Sede: Via Argine, 1085, 80147 Napoli; Tel. +39-081-5964977 / +39-081-5966006

Fax +39-081-5965291;

E-mail: istituto.sede@ispaam.cnr.it;



Al Direttore del CNR-ISPAAM di Napoli

RICHIESTA D'ACQUISTO del 30/09/2019

Il sottoscritto Chiara D'Ambrosio, con matr. n. 10739, richiede l'acquisizione del sotto elencato bene con imputazione sul progetto "Agroalimentare e Ricerca -Farm-level interventions supporting dairy industry innovation" (FARM-INN) "PROG. AGER 2 - RIF. 2017-1130" -GAE P0000188 – CUP B6IGI8000430007, che risulta necessario allo scopo di eseguire la attività di ricerca previste dal progetto in questione, per un importo stimato di € 8590 al netto dell'IVA.

La sottoscritta dichiara che tale prodotto, trattandosi di un pezzo di ricambio necessario per il funzionamento dello spettrometro di massa QExactive Plus, deve essere necessariamente di marca Thermo Fisher.

La sottoscritta dichiara, inoltre, che il bene in oggetto può essere fornito esclusivamente dalla stessa casa produttrice ThermoFisher Scientific S.p.a., come da dichiarazione di unicità allegata.

Q.tà	Prodotto	Marchio	Codice	Costo Stimato Unitario (Euro)	Costo Stimato Complessivo (Euro)	Tipologia di spesa	Capitolo di Spesa
1	PCBA_CE-HV SUPPLY	Thermo Fisher	2104322	8590	8590	AB,AT	13012, 13017

AB= Altri beni e materiali di consumo

AT= Altro materiale tecnico specialistico non sanitario

Il Richiedente
(Dott. Chiara D'Ambrosio)

Visto: Il Direttore
(Dott. Andrea Scaloni)

Spettabile

C.N.R. I.S.P.A.A.M.
LHLI7R
VIA ARGINE 1085
80147 PONTICELLI NA

Rodano, 27.09.2019

OGGETTO: DICHIARAZIONE UNICITA' PER OFFERTA 21294447

Il sottoscritto Maurizio Rollo nato a Milano il 24/05/1970, nella sua qualità di Legale Rappresentante della Società Thermo Fisher Scientific S.p.A. - Strada Rivoltana - 20090 Rodano (MI), P.I./C.F. 07817950152, iscritta al registro imprese di Milano al n. 07817950152

DICHIARA


che la Thermo Fisher Scientific S.p.A. con sede legale a Rodano (MI), Strada Rivoltana, è l'unica azienda in Italia autorizzata a commercializzare strumentazione del gruppo Thermo Fisher ad essa assegnata dalla Thermo Fisher Scientific Corporation.

Inoltre, la Thermo Fisher Scientific S.p.A. è l'unica azienda Italiana alla quale vengono fornite direttamente le parti di ricambio originali necessarie agli interventi di manutenzione ed upgrades di dette strumentazioni.

Distinti saluti.

Thermo Fisher Scientific S.p.A.
Maurizio Rollo
Legale Rappresentante

Thermo Fisher Scientific S.p.A.
Strada Rivoltana - 20090 RODANO (MI)
Cod. Fisc./P. IVA 07817950152



Thermo Fisher Scientific S.p.A.

Sede Legale: Strada Rivoltana
20090 Rodano - Milano

+39 02 95059 1
+39 02 95059256 fax

www.thermofisher.com

Offerta

THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.A.Società con socio unico – Direzione e Coordinamento
Thermo Fisher Scientific Holdings Europe Ltd,UK

N. offerta	Data offerta	Consegna	Pag.
21294447	23.09.2019		1 / 3
Info contatto	N. di tel.	Termini di pagamento	Scadenza
		NET 30 DAYS UPON INVOICE DATE	23.12.2019
Condizioni di vendita 1	Condizioni di vendita 2	Metodo spedizione	
Consegna sdoganata		DHL EOB	

STRADA RIVOLTANA KM 4
20090 RODANO (MI)
ITALIA**Offerta per:** 1168297C.N.R. I.S.P.A.A.M.
LHLI7R
VIA ARGINE 1085
80147 PONTICELLI NA

CHIARA D'AMBROSIO

Riparazione Sistema Qexactive Plus SN03647L

Per effettuare un ordine

Contatto SIMONA FROSSI

Tel: 02 95059537

Fax: 02 95059225

Email: unity.it@thermofisher.com

Si applicano i termini e le condizioni generali di Thermo Fisher Scientific S.p.A

Riga	Cod. articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo totale
10	701-119600	Trasferta Z1 + 1h Manodopera	1 EA	535,00	535,00 EUR
20	701-118100	Manodopera successiva alla 1° ora	6 EA	240,00	1.440,00 EUR
30	2104322	PCBA_CE-HV SUPPLY	1 EA	8.590,00	8.590,00 EUR
				Subtotale	10.565,00 EUR
				Aliquota IVA 22%	2.324,30 EUR
				Totale	12.889,30 EUR

Garanzia sulla mano d'opera e sulle parti sostituite: 90 gg SE SOSTITUITI DA PERSONALE AUTORIZZATO

La presente offerta non è vincolante.

Farà fede il rapporto dell'intervento tecnico che dovrà essere da Voi firmato per accettazione.

Si precisa che:

- Eventuali altri problemi che dovessero insorgere durante l'esecuzione dell'intervento verranno valutati durante lo stesso.
- Non tutte le parti previste in offerta saranno necessariamente sostituite, ma solo quelle che si riveleranno necessarie alla riparazione.
- Verrà altresì sostituita ogni altra eventuale parte non riportata nel presente preventivo che si rendesse necessaria alla riparazione che sarà conteggiata a consuntivo e fatturata al prezzo di listino in vigore.
- Le ore di manodopera sono stimate al meglio, ma farà fede il rapporto di lavoro del tecnico da Voi controfirmato per accettazione.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA della Thermo Fisher Scientific S.p.A.

Art. 1 Generalità

L'Acquirente riconosce che le seguenti Condizioni Generali di Vendita regolano tutti i singoli acquisti da lui effettuati presso Thermo Fisher Scientific S.p.A. (di seguito più brevemente "THERMO").
L'Acquirente rinuncia a far valere le proprie condizioni d'acquisto le quali non diventano elemento del contratto nemmeno per effetto di silenzio o fornitura da parte di THERMO.
Eventuali accordi complementari o difformi dalle presenti condizioni necessitano per la loro validità della conferma scritta di THERMO. Lo stesso vale per le dichiarazioni rese dai dipendenti di THERMO.
Qualora le forniture non siano precedute dalla conferma d'ordine, la fattura o il documento di spedizione devono essere considerate quali conferma d'ordine con applicazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita.

Art. 2 Prezzi

I prezzi convenuti si intendono sempre i prezzi di listino applicati da THERMO il giorno della fornitura, salvo che sia stato raggiunto un diverso accordo scritto sulla formazione del prezzo medesimo.
I prezzi dei Prodotti escludono tutte le tasse e i diritti conseguenti la vendita, consegna ed uso dei Prodotti che saranno sostenuti dall'Acquirente.

Art. 3 Condizioni di pagamento

- 3.1 Il pagamento avverrà a 30 (trenta) giorni data fattura a mezzo bonifico bancario.
- 3.2 Il pagamento non potrà in nessun caso essere sospeso o rinviato in relazione al mancato, ritardato o parziale svolgimento da parte di THERMO di attività di messa a punto dei macchinari o collaudo degli stessi o di corsi di formazione del personale addetto.
- 3.3 In caso di mancato, parziale, ritardato pagamento, fatti salvi gli ulteriori diritti di THERMO, su tutte le somme impagate matureranno interessi moratori nella misura di cui al D.lgs 231/2002. E ciò automaticamente e senza necessità di diffida o messa in mora.

Art. 4 Riserva di proprietà

- 4.1 Tutti i Prodotti forniti saranno soggetti a riserva di proprietà a favore di THERMO: la proprietà sarà, pertanto, trasferita al cliente a ricevimento del completo pagamento dei Prodotti stessi.
- 4.2 La riserva di proprietà opererà indipendentemente dal fatto che sia o meno specificato sulla conferma d'ordine.
- 4.3 L'acquirente si impegna a rendersi disponibile, a semplice richiesta di THERMO, per porre in essere tutte le formalità necessarie e/o utili a rendere la riserva di proprietà opponibile ai terzi nonché ad avvertire tempestivamente THERMO di ogni azione di terzi che possa ledere il suo diritto di proprietà.

Art. 5 Offerte e termini di consegna

L'offerta ha una validità di 60 giorni dalla data del suo invio all'Acquirente da parte di THERMO.
Tutte le offerte non sono impegnative e vengono fatte con la riserva del venduto.
Qualsiasi modifica a quanto convenuto, successivamente richiesta dall'Acquirente, non sarà valida se non accettata per iscritto da THERMO.
Non viene assunta alcuna garanzia per il mantenimento di determinati termini di consegna. Qualora vengano convenuti per iscritto dei termini od un giorno determinato per la consegna, tali date hanno un valore puramente indicativo. THERMO farà comunque tutto il possibile per osservare detti termini di consegna.
Nel caso la fornitura avvenga con ritardo sul termine stabilito, l'Acquirente non ha alcun diritto a indennizzo o risarcimento di danni o cancellazione dell'ordine, salvo che THERMO sia responsabile per colpa grave.
Sono ammesse forniture parziali.
Trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di spedizione prevista senza che la fornitura sia stata effettuata, l'Acquirente avrà la facoltà di recedere dal contratto, senza onere alcuno per le parti.
Al verificarsi di casi di forza maggiore quali scioperi, serrate, intralci nel traffico, mancanza di materiale, disordini aziendali od altri simili eventi non previsti, verificatisi nell'Azienda THERMO o in quella dei suoi subfornitori, la decorrenza delle obbligazioni di fornitura è da ritenersi sospesa e THERMO è autorizzata a recedere del tutto od in parte dal contratto.
Qualora si tratti di un impedimento di carattere temporaneo, THERMO è autorizzata a differire o ad anticipare la fornitura nella misura in cui l'evento abbia conseguenze sulla possibilità di eseguire la medesima.
THERMO si riserva il diritto di modificare in ogni momento i propri Prodotti senza obbligo di informare l'Acquirente, salvo che il valore dei Prodotti offerti e le loro funzioni vengano sensibilmente compromessi da tali modifiche.

Art. 6 Collaudo

Qualora la conferma d'ordine di THERMO preveda il collaudo presso l'Acquirente, questo dovrà avvenire entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della merce da parte dell'Acquirente stesso ed alla presenza di un incaricato di THERMO: l'Acquirente si impegna a comunicare la data del previsto espletamento con adeguato anticipo. Trascorsi detti venti giorni senza che, per qualunque motivo, non si sia provveduto al collaudo, la merce si intenderà accettata a tutti gli effetti. Le spese del collaudo e relativo sopralluogo sono interamente a carico dell'Acquirente.

Art. 7 Oggetto della fornitura

Misure, pesi, illustrazioni, disegni e altro materiale similare che accompagna la fornitura non impegnano in alcun modo THERMO.

Disegni e illustrazioni non sono mai in alcun caso compresi nella fornitura, essi rimangono di proprietà di THERMO e non possono essere né riprodotti né ceduti a terzi. La costruzione del macchinario, oggetto della vendita, può non corrispondere alle illustrazioni o disegni in tutto o in parte.

Art. 8 Spedizione e trasferimento del rischio

Se non diversamente pattuito per iscritto, la merce è consegnata da THERMO, nel suo imballaggio consueto, franco vettore, secondo le regole Incoterms 2010 FCA, e le parti pattuiscono che il costo ed il rischio della spedizione si trasferisce al destinatario non appena la merce lascia il magazzino di THERMO o dove THERMO ha depositato la merce e viene consegnata allo spedizioniere incaricato della consegna.
THERMO, quale fornitore, non ha alcun obbligo di provvedere all'assicurazione della merce e, anche in deroga a quanto previsto nel precedente comma, ogni eventuale costo, onere e attività connessa allo sdoganamento della merce destinata all'esportazione - compreso il rischio e l'onere per l'ottenimento di licenza per l'esportazione e/o altre autorizzazioni necessarie - è a carico dell'Acquirente.
Ogni diversa pattuizione dovrà risultare da accordo scritto sull'ordine d'acquisto.
Qualora venga richiesto un imballaggio speciale, i relativi costi verranno addebitati all'Acquirente. La scelta della forma della spedizione spetta all'Acquirente.
Qualora la spedizione venga ritardata su richiesta dell'Acquirente, il rischio relativo alla merce si trasferisce all'Acquirente sin dal giorno in cui la merce era pronta per la spedizione.
Nel caso l'Acquirente rispedisca, per qualsiasi ragione, la merce oggetto della fornitura al venditore, tutti i costi e i rischi di tale spedizione saranno a carico dell'Acquirente.
Lo stesso per i rischi per danni da rotture, trasporto, furto, incendio e rapina, che sono a carico dell'Acquirente, sin dal giorno in cui la merce era pronta per la consegna.
In deroga a quanto sopra le parti potranno convenire l'obbligo di THERMO di assicurare il trasporto della merce. Per tale evenienza, THERMO in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione della merce durante il trasporto, - fermi gli obblighi di pagamento della merce stessa da parte del cliente alla scadenza - si rende disponibile a richiedere alla Compagnia di Assicurazione il ristoro del danno patito ed a trasferire il ricavato al cliente.
Ove a seguito di rifiuto della Compagnia di Assicurazione si renda necessario procedere giudizialmente, le relative spese saranno a carico del cliente.

Art. 9 Garanzia, responsabilità e vizi

THERMO garantisce i propri Prodotti per il termine di dodici mesi dalla data di installazione (ove prevista a carico di THERMO).
Se l'installazione dovesse essere rinviata su richiesta del cliente, la garanzia prestata da THERMO nei confronti dello stesso non potrà, comunque, farsi valere trascorsi 15 mesi dalla data di consegna della merce.
Fanno eccezione le forniture di prodotti consumabili (ad esempio lampade, colonne, soppressori, elettrodi ecc) e di parti di ricambio fornite successivamente o indipendentemente dal Prodotto (ad esempio schede elettroniche, valvole, alimentatori), per i quali il periodo di garanzia termina dopo 90 giorni dalla consegna.
Una responsabilità per vizi della merce viene riconosciuta solo per provati vizi di fabbricazione o del materiale.
THERMO farà fronte alla garanzia, a propria insindacabile scelta, o mediante fornitura sostitutiva o mediante eliminazione dei vizi stessi dopo spedizione della merce alla fabbrica od in altro luogo che verrà indicato, a cura e spese dell'Acquirente.
THERMO si riserva la facoltà di interrompere la prestazione della garanzia nel caso di mancato, parziale e/o ritardato pagamento di quanto dovuto, accettando, sin da ora, l'Acquirente quanto qui convenuto, rinunciando a qualsivoglia contestazione.
Le denunce dei vizi debbono pervenire per iscritto a THERMO entro 8 (otto) giorni da quello di ricevimento della merce. Le denunce vengono prese in considerazione solo se viene data contemporaneamente la prova che la merce è divenuta inutilizzabile o che la sua utilizzabilità si è notevolmente ridotta, prima del momento del trasferimento del rischio di cui al precedente Art.8.
Risoluzione del contratto e riduzione del prezzo sono esclusi.
Altre pretese, quali quelle di risarcimento del danno emergente o di ristoro del lucro cessante sono escluse.
Nessuna responsabilità potrà porsi a carico di THERMO in relazione a particolari normative o particolari vincoli e disposizioni di natura anche amministrativa connesse alla zona di consegna, di installazione o di uso dei Prodotti ed alla necessità di adeguare i Prodotti stessi in relazione a dette normative, vincoli o disposizioni.
Tali adeguamenti dovranno formare eventualmente oggetto di specifica pattuizione scritta e in assenza della stessa si intenderà che l'Acquirente ha assunto a proprio carico l'onere di adeguare o modificare i Prodotti rendendoli idonei all'uso ed ogni rischio di uso indebito.
In ogni caso, se la responsabilità di THERMO riguarda qualsiasi Prodotto, parte di esso o software nello stesso incorporato che THERMO stessa ha acquistato da terzi in deroga alle condizioni sopra menzionate, la responsabilità di THERMO si intende limitata alla garanzia concessa a THERMO stessa dal fornitore dei predetti prodotti, parte di essi o software in essi incorporati e THERMO potrà adempiere agli obblighi di garanzia e risarcitori attraverso la cessione al cliente dei propri diritti risarcitori nei confronti del fornitore.
Salvo quanto espressamente derogato, le limitazioni di responsabilità di cui al presente articolo si intendono integralmente riportate all'art. 13 che segue.

Art. 10 Esclusione della garanzia

La garanzia viene esclusa nei seguenti casi:
-vizi e guasti dovuti a carenze nella manutenzione;
-vizi e guasti cagionati da un uso dei Prodotti non conforme alle istruzioni scritte di THERMO contenute nei manuali eventualmente acclusi alla merce;
-parti o pezzi dei prodotti palesemente fragili o a durata limitata quali parti in vetro, tubetti in plastica ecc.
-ove terzi non autorizzati da THERMO siano intervenuti sui Prodotti;
-vizi e guasti conseguenti ad immagazzinamento o installazione in ambienti inidonei.

Art. 11 Brevetti

Nessuna vendita di alcun Prodotto qui prevista verrà interpretata come concessione all'Acquirente di licenza od altro diritto su o relativamente a qualsiasi valido brevetto, segreto commerciale, know-how, diritto d'autore o marchio (inclusi tutti tali diritti eventualmente incorporati nei software contenuto nei Prodotti).

Art. 12 Software

Qualsiasi source code e programma di software incorporato nei Prodotti o facente parte integrante degli stessi sono di proprietà della THERMO ed è fornito all'Acquirente con licenza non esclusiva di utilizzo (ma senza diritto di riproduzione) di detto software su detti Prodotti.

Questa licenza cessa quando l'utilizzatore legale cessa il proprio legittimo possesso dell'hardware fornito salvo il contratto venga risolto anticipatamente ai sensi delle presenti condizioni di contratto. Licenza e software non potranno essere ceduti o altrimenti trasferiti dall'Acquirente senza il preventivo consenso scritto di THERMO, ma potranno essere concessi in sub-licenza ai clienti dell'Acquirente che hanno acquistato i Prodotti contenenti il software a condizione che l'Acquirente stesso comunichi a THERMO l'identità del sub-licenziatario al momento della concessione di ciascuna sub-licenza e che THERMO non vieti tale sub-concessione.

E' fatto espresso divieto all'Acquirente di duplicare e/o forzare in tutto o in parte il sistema di protezione del software.

E' inoltre fatto divieto all'Acquirente di effettuare le operazioni di cui all'art. 64 bis lett. a) e b) della Legge 22 aprile 1941 n. 633 senza la preventiva autorizzazione scritta di THERMO.

THERMO avrà il diritto di revocare la presente licenza qualora l'Acquirente violi qualunque impegno qui previsto.

THERMO non garantisce inoltre che il software Chromeleon possa essere installato su computer diversi da Personal Computer Dell; pertanto, ogni rischio o costo derivante dalla installazione su computer di altra marca è a carico dell'Acquirente.

Art. 13 Tutela dei diritti di proprietà intellettuale

THERMO sarà responsabile nei confronti dell'Acquirente per ogni danno o pretesa che all'Acquirente stesso fosse da derivare a seguito di acquisto di Prodotti di THERMO, dalla violazione di brevetti, modelli di utilità, disegni industriali, copyright, segreti industriali o marchi nel Paese in cui i Prodotti stessi fossero ad essere usati, venduti o ricevuti.

Quanto sopra a condizione che l'Acquirente:

a) provveda a notificare per iscritto a THERMO le contestazioni, le pretese e/o gli atti ricevuti sia in sede giudiziale che extragiudiziale entro 10 (dieci) giorni dal loro ricevimento e comunque in tempo utile per consentire a THERMO di provvedere alla difesa, nonché

b) cooperi con THERMO nella difesa e garantisca a THERMO la completa libertà di condurre le difese e/o di procedere a transazioni.

Ove l'Acquirente non provveda a quanto sopra verrà meno ogni suo diritto - anche di natura risarcitoria - nei confronti di THERMO.

THERMO provvederà al pagamento dei danni pretesi da terzi e delle spese di difesa e di giudizio, essendo escluso ogni ulteriore onere o risarcimento a suo carico.

In ogni caso, salvo quanto sopra e salvo responsabilità ascrivibile a dolo o colpa grave, THERMO, indipendentemente dalla natura dei singoli danni richiesti, risponderà di eventuali danni per un importo massimo pari al minore tra le seguenti somme: (A) il prezzo d'acquisto pagato dal compratore al venditore rispetto al prodotto/i che hanno dato origine a tale responsabilità e (B) un milione di dollari (\$ 1.000.000,00) o l'equivalente in Euro al tasso del cambio del giorno in cui si verifica l'evento al quale si applica la garanzia.

Ove, a giudizio di THERMO, ciò si rendesse utile e/o opportuno, THERMO potrà provvedere a ritirare presso l'Acquirente i Prodotti che hanno dato origine alle pretese di terzi, rimborsando all'Acquirente stesso il costo di acquisto dei Prodotti ritirati entro 30 (trenta) giorni dalla riconsegna.

Ove i Prodotti in questione siano stati consegnati da oltre un anno, il prezzo di riacquisto sarà pari alla metà del prezzo originario di compravendita.

La garanzia di cui al presente punto sarà altresì inoperativa e l'Acquirente non potrà vantare diritti nei confronti di THERMO nel caso in cui:

- a) THERMO abbia operato su disegni, specifiche e/o istruzioni forniti dall'Acquirente o abbia utilizzato informazioni tecniche o tecnologia fornite dall'Acquirente;
 - b) la violazione riguardi proprietà immateriali e diritti facenti capo all'Acquirente;
 - c) i Prodotti siano stati modificati dall'Acquirente;
 - d) la violazione consegua ad un uso dei Prodotti vietato da THERMO;
 - e) i Prodotti siano stati utilizzati in connessione e/o incorporati con altri non forniti da THERMO.
- Le previsioni del presente Articolo definiscono ogni e qualunque responsabilità di THERMO in relazione a violazioni di diritti connessi alla proprietà intellettuale e industriale, con esclusione di ogni ulteriore responsabilità.

Art. 14 Imposte e tasse

Le tasse, le imposte e tutti gli oneri fiscali, presenti o futuri, inerenti o conseguenti alla vendita sono a esclusivo carico dell'Acquirente.

Art. 15 Norme finali

15.1 Qualsiasi deroga alle disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita dovrà essere convenuta tra le parti per iscritto; pertanto qualsiasi comportamento, anche ripetuto, delle parti non corrispondente alle presenti Condizioni non potrà pregiudicare il diritto di THERMO di chiedere in qualunque momento l'applicazione delle Condizioni stesse.

15.2 L'eventuale invalidità di singole clausole non incide sulla validità delle rimanenti. In questo caso la clausola invalida viene sostituita da una valida che si avvicini il più possibile al contenuto economico della prima.

Art. 16 Osservanza di leggi

I prodotti offerti sono destinati all'uso finale in Italia. L'eventuale esportazione dei prodotti verso un altro paese è soggetta alla legislazione nazionale italiana sul commercio estero, alla legislazione dell'Unione Europea e - convenzionalmente - alla legislazione sul controllo delle esportazioni degli Stati Uniti d'America la quale prescrive che i beni ed i servizi non possano essere trasportati o esportati in nessun caso nelle Nazioni a cui sia applicato un embargo degli Stati Uniti d'America. I prodotti non possono essere messi a disposizione di individui, aziende, società o istituzioni quali elencate dettagliatamente in specifiche liste delle Autorità Americane (c.d. "denied parties lists"). Il medesimo divieto si applica alle esportazioni e alle forniture tra l'Italia ed i paesi dell'Unione Europea. L'eventuale violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo è responsabilità esclusiva dell'Acquirente così come l'ottenimento di tutti i permessi necessari all'esportazione e all'acquisto.

Art. 17 Legge regolatrice e foro competente

- 17.1 Il contratto è soggetto alla legge italiana.
- 17.2 Qualsiasi controversia in relazione all'interpretazione e applicazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita sarà devoluta all'esclusiva competenza del Foro di Milano.
- 17.3 THERMO si riserva, tuttavia, il diritto di convenire l'Acquirente avanti qualsiasi altro Foro competente nel singolo caso.

 L'acquirente

 Thermo Fisher Scientific S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. l'Acquirente dichiara di aver fermato la propria particolare attenzione e di approvare specificamente le seguenti condizioni:

Art. 1) Rinuncia dell'Acquirente a far valere le proprie condizioni d'acquisto e necessità conferma scritta di Thermo Fisher Scientific S.p.A. per applicazione accordi diversi dalle presenti Condizioni; Art. 2) Determinazione dei prezzi; Art. 3) termini di pagamento; maturazione di interessi moratori; Art. 4) Riserva di proprietà; Art. 5) Non vincolatività delle offerte e dei termini di consegna; improponibilità di azioni di indennizzo, risarcimento o di annullamento dell'ordine da parte dell'Acquirente; sospensione della decorrenza delle obbligazioni di Thermo Fisher Scientific S.p.A. nei casi di forza maggiore; facoltà di Thermo Fisher Scientific S.p.A. di modificare i Prodotti; Art. 6) Nel caso di collaudo implicita accettazione della merce nel caso di mancato spletamento dello stesso nei termini; Art. 7) Esclusione della responsabilità derivante da misure, pesi, illustrazioni, disegni e altro materiale accompagnatorio; Art. 8) Trasferimento del rischio della spedizione; deroga previsioni FCA; esonero da responsabilità per Thermo Fisher Scientific S.p.A. per danni verificatisi durante il trasporto; eventuale azione nei confronti della Compagnia di Assicurazione e di assunzione dei relativi costi; Art. 9) Diritto di scelta di Thermo Fisher Scientific S.p.A. nell'esecuzione della garanzia; limitazioni convenzionali alla operatività della garanzia; facoltà per Thermo Fisher Scientific S.p.A. di interrompere la prestazione della garanzia; esclusione della domanda di risoluzione, riduzione del prezzo, risarcimento del danno emergente e ristoro del lucro cessante; esonero da responsabilità di Thermo Fisher Scientific S.p.A. in relazione a particolari normative, vincoli o disposizioni e assunzione da parte dell'Acquirente dell'onere delle opportune modifiche e dei rischi connessi all'uso indebito dei Prodotti; Art. 10) Esclusione della garanzia; Art. 11) Brevetti; Art. 12) Software; Art. 13) Limiti alle responsabilità di Thermo Fisher Scientific S.p.A. e tutela dei diritti di proprietà intellettuale; Art. 14) Imposte e tasse; Art. 15) Applicazione delle condizioni generali di vendita; Art. 16) Osservanza di leggi e conseguenti limiti all'esportazione; Art. 17) Legge regolatrice; deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria a favore di quella esclusiva del Foro di Milano; facoltà per Thermo Fisher Scientific S.p.A. di adire qualsiasi altro Foro competente nel caso concreto.

 L'Acquirente